

Le risposte a quesiti a cura del dipartimento affari interni e territoriali del ministero dell'interno

ItaliaOggi inizia da questo numero la pubblicazione delle risposte del ministero dell'interno ai quesiti degli enti locali. Le risposte sono a cura del dipartimento affari interni e territoriali del ministero dell'interno

RIMBORSO SPESE LEGALI

Sono rimborsabili le spese legali sostenute da ex amministratori comunali per la propria difesa in un giudizio innanzi alla Corte dei conti, conclusosi con l'improcedibilità dell'azione o con la prescrizione?

La possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sostenute da soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, da parte delle amministrazioni di appartenenza, è specificamente prevista dal comma 2-bis dell'art. 3 del decreto legge n. 543/96, introdotto dalla legge di conversione n. 639/96.

La norma, nel subordinare il rimborso delle spese legali al definitivo proscioglimento degli amministratori sottoposti al giudizio della Corte dei conti, correla la praticabilità del rimborso all'espletamento di un procedimento giudiziario contabile e alla sua definitiva conclusione con una formula ampiamente assolutoria che escluda completamente la re-

sponsabilità dei convenuti sotto il profilo non solo soggettivo ma anche oggettivo.

Ha precisato, in materia, la sezione giurisdizionale della Basilicata nella sentenza n. 70 del 23/3/1999, con la quale venivano assolti gli imputati per mancanza della colpa grave e decisa la compensazione delle spese processuali, che l'interpretazione sistematica della normativa più conforme ai principi generali dell'ordinamento nonché a quelli costituzionali importa il rimborso diretto dell'amministrazione solo in presenza di sentenze ampiamente assolutorie (che escludano completamente la responsabilità dei convenuti sotto il profilo non solo soggettivo ma anche oggettivo) e non anche in presenza di altri tipi di decisioni che, seppur assolutorie, confermano l'esistenza di un fatto dannoso e la commissione dello stesso da parte di soggetti che hanno agito con una colpa che tuttavia non raggiunge la «soglia minima» per poter dar luogo a sentenza di condanna.

La definizione, peraltro, in via preliminare del giudizio per una questione di rito (per inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda o, come nel caso di specie, per improcedibilità o per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità), non costituisce un proscioglimento, sicché i convenuti non hanno titolo a ottenere il

rimborso delle spese di difesa legale ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito dalla legge n. 639 del 20 dicembre 1996 (cfr.: Corte dei conti, sez. app. III, sent. n. 40 del 18/2/2002 e sez. giur. reg. Molise, sent. n. 141 del 23/7/2001). Tanto più che, nel caso della prescrizione, il giudice si limita a constatare l'avvenuto decorso del tempo prescritto per lo svolgimento del procedimento penale: il processo si conclude per l'intervento di una causa estintiva tipica, quale il fattore tempo, che, restando estranea all'indagine di merito, non è idonea, per sua natura, a escludere con certezza la presenza di un conflitto di interessi, la non sussistenza del fatto o l'estraneità allo stesso degli imputati.

INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI

Sussiste causa di incompatibilità in capo a un consigliere comunale di minoranza che ha partecipato a una trattativa privata del Comune per la fornitura di materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori da realizzarsi a mezzo di un cantiere comunale?

L'art. 63, comma 1, n. 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale per colui che «come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza... ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi o... somministrazioni dell'interesse del comune» ponendo, di conseguenza, il soggetto in una posizione di conflitto tra il dovere d'ufficio e il suo personale interesse.

La Corte di cassazione ha precisato che l'espressione «ha parte» non sembra potersi interpretare se non nel senso che l'eletto debba esser tenuto, in forza di un contratto in corso, a effettuare prestazioni nei confronti del comune, sia che si tratti di appalto di servizi, per sua natura continuativo, sia che si tratti di appalto avente a oggetto un «opus» la cui esecuzione sia in corso al momento delle elezioni. Quando, invece, la prestazione a carico dell'appaltatore sia già stata eseguita e sia ancora in corso solo l'obbligo del comune committente, tenuto al pagamento del prezzo convenuto, non può più dirsi che l'eletto «abbia parte» in un appalto nell'interesse del comune, né rileva che egli sia creditore del comune, non essendo tale posizione compresa nelle ipotesi di incompatibilità elencate nel citato art. 63 (cfr.: Cass. civ., n. 10238 del 27/09/95).

Dalla suddetta previsione normativa sono esclusi i rapporti di compravendita riferita ad acquisti correnti che non si inquadrano in un preesistente vincolo giuridico.

Peraltro, il legislatore ha ravvisato che, a differenza dell'appalto e la somministrazione (o fornitura), che sono contratti di durata, l'ordinaria compravendita è un contratto a esecuzione istantanea che non garantisce la regolare esecuzione né la regola-

re prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. 18 novembre 1994, n. 9789). Pertanto, qualora la prestazione si configuri come fornitura, la fattispecie è riconducibile alle ipotesi astrattamente disciplinate dal legislatore nell'art. 63, in quanto limitativa all'espletamento della carica elettiva.

La continuità del rapporto di fornitura, per quanto limitato a un arco temporale circoscritto, e la variabilità delle prestazioni alle quali il fornitore si è contrattualmente impegnato, si configurano, peraltro, come circostanze che escludono che si verta nella ipotesi della compravendita.

SECRETARI COMUNALI IN DISPONIBILITÀ

Qual è l'ambito di applicazione del comma 2-bis, introdotto all'art. 101 del dlgs n. 267/2000 dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del dlgs 28 maggio 2004, n. 136?

Con la modifica all'art. 101 del dlgs n. 267/2000 è stata prevista la sospensione della decorrenza del periodo di quattro anni di disponibilità, i cui effetti sono indicati al comma 4 dell'art. 101 del decreto legislativo citato, per segretari utilizzati «in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge».

Dalla lettura della norma emerge che il fondamento della sospensione del decorso del termine quadriennale di disponibilità è l'impiego del segretario in altra attività, con oneri a carico dell'ente ricevente, e il conseguente sgravio dell'Agenzia dall'esborso delle corrispondenti somme, con beneficio per la situazione economica della stessa e la possibilità di destinare le relative somme per i fini istituzionali.

La diversa interpretazione secondo cui, ai fini della sospensione, devono essere valutate le attività svolte presso pubbliche amministrazioni diverse dagli enti locali e non paritariamente quelle che caratterizzano l'esercizio delle funzioni istituzionalmente proprie della categoria non appare aderente alla lettera della norma. Sul piano testuale, inoltre, il rinvio ad «analoga posizione» contenuta nella norma consente di ritenere non tassative le «posizioni» dalla stessa indicate.

Pertanto, allorché il segretario in disponibilità svolga le funzioni sue proprie effettuando gli incarichi di supplenza e reggenza ai sensi dell'art. 101 del dlgs n. 267/2000, comma 2, si concretizza quel presupposto di fatto che ha determinato il legislatore a intervenire con l'inserimento del comma 2-bis al medesimo art. 101, potendo rientrare tali inca-

richi negli altri casi previsti dalla legge, di cui a quest'ultima disposizione.

INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE

L'indennità di funzione di presidente del consiglio comunale, da corrispondere ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267/2000, in base a quale parametro deve essere attribuita?

L'indennità di funzione da corrispondere agli amministratori deve essere attribuita secondo il parametro della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, in applicazione dell'art. 156, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

I dati del censimento, soggetti ad aggiornamento ogni dieci anni, non sono infatti idonei a rappresentare la variabilità nel tempo della consistenza demografica degli enti locali, mentre la rilevazione della popolazione in base ai dati dell'Istat consente di disporre di un dato dinamico e quindi aggiornato dei residenti.

COMUNITÀ MONTANE

Qualora una comunità montana non provveda all'approvazione della delibera per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, quali effetti giuridici si producono?

Il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140, contiene numerose disposizioni di interesse per gli enti locali, sia su temi propri dell'ordinamento istituzionale, sia su altri temi di carattere finanziario e gestionale.

La mancata approvazione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del T.u. n. 267/2000 è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura sostitutiva prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

In caso di mancato rispetto del termine di legge, qualora gli statuti degli enti locali non abbiano previsto l'organo deputato a intervenire in via sostitutiva, le prefetture competenti dovranno, mediante diffida, invitare l'ente inadempiente all'approvazione del documento contabile entro un ulteriore termine di 20 giorni (cfr. circolare ministero dell'interno datata 7 giugno 2004).

La diffida deve contenere comunque l'esplicita avvertenza che in caso di omissione del suddetto adempimento si procederà in via sostitutiva, e infine, qualora si determinasse l'inadempimento, il documento contabile dovrà essere deliberato dal commissario ad acta nominato dal prefetto, e verrà, altresì, avviata la procedura di scioglimento del consiglio stesso come previsto dall'art. 141, comma 2, del Testo unico degli enti locali n. 267/2000.

**FEDERALISMO
& ENTI LOCALI**
a cura di **GIANNI MACHEDA**
gmacheda@class.it